

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2534-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 21 dicembre 1967*

*modificato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1968 (V. Stampato n. 4722)*

**d'iniziativa dei senatori VENTURI, SCARPINO, TOMASUCCI, SCHIAVETTI, ROMAGNOLI CARETONI Tullia, BALDINI, STIRATI e TRIMARCHI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 febbraio 1968*

Norme integrative della legge 7 febbraio 1958, n. 88, relativa agli Istituti superiori di educazione fisica

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Riconoscimento del valore di qualifica accademica al diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto pareggiato di educazione fisica di Urbino**

*Articolo unico.*

Nella prima applicazione dello statuto concernente l'istituzione in Urbino di un Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, approvato con decreto del Presidente

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Norme integrative della legge 7 febbraio 1958, n. 88, relativa agli Istituti superiori di educazione fisica**

**Art. 1.**

I decreti di riconoscimento degli Istituti superiori di educazione fisica, di cui all'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, hanno effetto per i corsi che si terranno a

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

della Repubblica 3 marzo 1967, n. 265, il diploma in educazione fisica conseguito, nei mesi di giugno-luglio 1967 dopo la frequenza del corso triennale di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica e comunque successivamente alla entrata in vigore dello statuto medesimo, da parte di coloro che in detto Istituto siano stati ammessi essendo in possesso del prescritto titolo di istruzione secondaria di secondo grado, ha valore di qualifica accademica a norma dell'articolo 3, titolo I, del menzionato statuto.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

decorrere dall'anno accademico successivo alla data di emanazione dei decreti. La medesima norma si applica per le eventuali modifiche degli statuti degli Istituti superiori di educazione fisica.

#### Art. 2.

La denominazione di Istituto superiore di educazione fisica, di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, è attribuita esclusivamente agli istituti di cui siano stati approvati gli statuti a norma dell'articolo 28 della suddetta legge.

#### *Norma transitoria.*

#### Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge i decreti di riconoscimento degli Istituti superiori di educazione fisica già emessi in data anteriore all'entrata in vigore della legge stessa, o che saranno emanati a seguito di domande presentate entro il 31 dicembre 1967, hanno effetto anche per i corsi tenuti nell'anno accademico in cui è stato emanato il decreto di riconoscimento; nonchè negli anni precedenti entro il limite massimo della durata legale del corso.